



N. 21 -2013 Registro Ordinanze Sindacali

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI SCHIAMAZZI, DEI COMPORAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA NONCHE' DEI RUMORI MOLESTI PRODOTTI DA ASSEMBRAMENTI E/O IN CONNESSIONE AD ATTIVITA' DI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI DAL 26 LUGLIO AL 16 SETTEMBRE 2013-DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA DI CIBI E BEVANDE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 3 lett. d-bis del D.L. 223/2006, come modificato dall'art. 31 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella L. 214/2011, ha di fatto determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande andando a modificare radicalmente il previgente sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali disciplinato dalla L. R. 1 del 2 gennaio 2007-TU in materia di commercio;

PREMESSO ALTRESI' che il Sindaco:

-per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica e di pubblica sicurezza può limitare, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione l'esercizio delle attività commerciali prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, al decoro, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;

-può ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica nonché - ai sensi del successivo art. 54 comma 4 come modificato con l'adozione del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito nella Legge n. 125 del 24.07.2008 nel rispetto del D.M. 5.08.2008, e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale giusta sentenza n. 115 del 7/04/2011- a tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

CONSIDERATO in particolare che:

- in data 23 maggio 2008 il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, avente ad oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e che l'art. 6 del D.L. n. 92/2008 ha sostituito con un nuovo testo l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ampliando, al quarto comma, l'ambito di intervento della potestà di ordinanza del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la nuova versione del dettato normativo in questione introduce la possibilità per il Sindaco di adottare non soltanto ordinanze contingibili ed urgenti *extra ordinem*, ma anche provvedimenti autoritativi ordinari con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

P

- la legge di conversione ha introdotto nel novellato art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 la previsione di un Decreto del Ministro dell'interno destinato a disciplinare l'ambito di applicazione dei provvedimenti sindacali di cui al comma 4° ed in data 9 agosto 2008 ha trovato pubblicazione sulla G.U. il D.M. 5 agosto 2008 con il quale il Ministero dell'interno ha definito e delimitato gli ambiti di applicazione del potere ordinatorio del Sindaco;

il D.M. sopra citato ha definito la sicurezza urbana come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che l'abitato di Albisola si sviluppa sul lungomare per circa 3 chilometri nei due comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina e il territorio per le sue caratteristiche risulta fortemente attrattivo con la presenza di numerosissime attività di pubblici esercizi (bar ristoranti e pizzerie, bagni marini) e di discoteche, quasi tutti concentrati nelle aree prospicienti al mare, e che nei fine settimana si registra oltre al normale flusso turistico altresì la presenza di migliaia di giovani frequentanti le predette attività. In particolare il territorio di Albisola Superiore unito a quello di Albissola Marina da un ponte carrabile e da uno pedonale, per la propria conformazione e per la maggior presenza di aree destinate alla sosta di veicoli è ordinariamente utilizzato anche dagli avventori dei locali del comune vicino e che in particolare nell'orario di deflusso, dopo la chiusura dalla discoteca Sole Luna di Albissola Marina, si riscontra un'elevata affluenza di ragazzi sul territorio comunale anche perché il Comune vicino ha, da tempo, limitato gli orari di apertura dei pubblici esercizi.

CHE emerge la necessità di contemperare le giuste esigenze dell'economia turistica, e del lavoro ad essa connessa, ed il diritto ad accettabili condizioni di quiete, ordine e riposo notturno avanzate dagli abitanti.

CONSIDERATO CHE si sono rilevate problematiche, anche gravi, in particolare nell'orario di deflusso dalle discoteche presenti per lo stazionamento, favorito dalla progressiva apertura di pubblici esercizi ed attività artigianali che effettuano la vendita di cibi e bevande al pubblico nell'area più a sud del territorio del Comune, e che, aprendo le attività in concomitanza con gli orari di chiusura con le discoteche provocano a tardissima ora condizioni di affollamento e di stazionamento di persone in pubbliche vie in territorio fortemente urbanizzato provocando specificamente in orari di normale riposo anche in una cittadina a forte vocazione turistica (3.30-7.00 del mattino) condizioni inaccettabili sotto il profilo della contemperamento dei succitati contrapposti interessi;

CONSIDERANDO CHE sono giunti all'Amministrazione esposti e segnalazioni per il tramite del Settore Vigilanza (cfr. nota prot. 15997/2013) e attraverso note, mail ed altre modalità di comunicazione da parte di cittadini abitanti nelle zone di particolare disagio;

ATTESO ALTRESI' CHE le Forze di Polizia operanti sul territorio (in particolare cfr. note Comando Carabinieri Stazione di Albisola Nr. 19/58-14.07.2013, 19/58-1 del 21.07.2013 e Comando Polizia Municipale in data 17.07.2013 prot. 15997) hanno confermato problemi di grave disturbo alla quiete negli orari citati unitamente a reali e potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica, di danneggiamenti alle proprietà pubbliche e private in conseguenza alla permanenza dei clienti delle discoteche non occasionalmente in stato di ebbrezza e che la medesima situazione è stata rilevata dal Sindaco e da membri della Giunta Municipale attraverso sopralluoghi nelle notti dei fine settimana nelle zone da cui provengono segnalazioni, comunicazioni ed esposti. Si è rilevato che tutta la zona di Albisola Capo (territorio di Albisola Superiore compreso tra la Passeggiata a Mare, il viadotto ferroviario, il torrente Sansobbia e la galleria di Capo Torre) è caratterizzata dal rumoroso assembramento e stazionamento di persone in particolare tra le ore 4.00 e le ore 6.00 in prossimità di ciascuna delle attività economiche che effettuano la vendita e/o la somministrazione di cibi e bevande in quegli orari. Si è anche riscontrato il progressivo aumento del numero degli esercizi che aprono nelle notti del fine settimana in quanto indotti ad intercettare i numerosi "potenziali clienti"

all'uscita delle discoteche. In aggiunta a quanto sopra descritto nelle vie Colombo, Cesare Battisti, Casarino, Via dei Gervasio, Via IV novembre e Piazza Matteotti effettuandosi attraverso di esse buona parte del deflusso dei giovani si riscontra, come pure sulla Passeggiata a mare, l'assembramento in aree pubbliche anche non connesso alla presenza di esercizi commerciali ma favorito dai tavolini e dalle sedie lasciati sul suolo pubblico dalle attività (chiuse) autorizzate in via ordinaria a quell'occupazione. Se si può affermare che detto stazionamento di numerosi giovani che attendono l'alba per trascorrere ad Albisola un giorno di mare non suscita particolari problematiche di disturbo sulla passeggiata a mare in quanto la stessa si sviluppa in spazi aperti lontani dal tessuto urbanizzato nelle precitate vie e piazze, molte delle quali appartenenti ad un tipico centro storico ligure, gli effetti sul riposo e sulla quiete, appaiono assai problematici;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale e le Forze di Polizia in un quadro di collaborazione e coordinamento operato dalla Prefettura di Savona, e disposto dalla Questura di Savona, con provvedimento datato 13.06.2013, hanno predisposto, per quanto di competenza, ogni possibile attività di presidio di personale e mezzi al fine di prevenire possibili attività illecite nonché di ridurre le problematiche di disturbo alla quiete in parte derivanti da eccessi nei comportamenti ed in parte dal semplice stazionamento di decine di persone in aree pubbliche di zone fortemente urbanizzate fino all'alba;

DATO ATTO in particolare che la Giunta Comunale con risorse proprie ha attivato, con delibera n. 146 del 21.06.2013, il progetto "Estate sicura" che prevede nei fine settimana la proroga dell'orario di servizio della Polizia Municipale fino alle ore 5.00 nella notte tra venerdì e sabato e fino alle 3.00 nella notte tra sabato e domenica;

DATO ATTO che la Questura di Savona, a seguito di conformi determinazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto un coordinamento dell'insieme delle forze di Polizia e servizi di presidio e stazionamento nelle aree interessate dalle attività maggiormente attrattive per il turismo giovanile integrando nelle notti di venerdì e, soprattutto, sabato il presidio di forze di Polizia a quello organizzato dal Comando della Polizia Locale di Albisola Superiore;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale in data 18.07.2013 nella necessità di completare anche con la posizione dei titolari delle attività individuate come problematiche la più compiuta conoscenza dei fenomeni a cui il presente atto vuole porre rimedio e che in tale sede gli operatori economici hanno rivendicato in forza della sopra citata liberalizzazione la necessità di cogliere ogni occasione legittima, come in effetti oggi è, derivante dalla possibilità di aprire le attività in concomitanza con il transito del popolo della notte;

CONSIDERATO CHE dopo un'attenta analisi della situazione delle notti dei fine settimana albisolesi, nonostante ogni possibile e ragionevole presidio del territorio delle Forze di Polizia, occorre prendere atto che per contemperare le esigenze del complesso della attività economiche, del diritto allo svago e divertimento dei giovani con accettabili condizioni di quiete, dopo una certa ora, nonché prevenire potenziali pericoli alla pubblica incolumità derivanti dalla situazione descritta appare necessario adottare la presente ordinanza che dispone limiti agli orari di apertura e/o di vendita e somministrazione di cibi e bevande nell'area di Albisola Capo e divieti di assembramento e stazionamento rumoroso in talune vie dalle ore 3.00 alle ore 6.00 delle notti del venerdì e del sabato nonché al fine di sfavorire lo stazionamento nelle zone problematiche richiedere ai titolari di concessioni di suolo pubblico di evitare, il più possibile, la permanenza di tavolini e sedie sulle pubbliche vie dopo la chiusura del locale;

Richiamati altresì:

L'art. 50 comma 5 e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125;

Il D.M. del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2008;

UFFICIO DEL SINDACO
Piazza Libertà, 19 - 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV
tel. 019.48.22.95 fax 019.48.79.27
e.mail: segreteria@comune.albisola-superiore.sv.it
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

Comune Certificato Qualità e Ambiente



La legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

- Nell'area ricompresa tra la Passeggiata a mare (esclusa) intesa come percorso pedonale sul lato mare ad esclusione degli slarghi in prossimità delle Vie Cesare Battisti e IV Novembre che sono comprese nei divieti ed il ed i cavalcavia della Ferrovia e ad est dal confine con il Comune di Celle Ligure ad ovest lungofiume Sansobbia dalle ore 3.00 alle ore 6.00 del sabato e della domenica la chiusura dei locali che effettuano somministrazioni o vendite di cibi e bevande ed il divieto di vendita, o comunque distribuzione (anche a titolo gratuito) al pubblico di cibi e bevande alle attività esercitate sottoforma di impresa artigiana, quali a titolo esemplificativo sono i "pizza al taglio" e le "panetterie", ed agli esercenti l'attività di ambulante;
- Negli stessi orari, nelle vie Colombo, Via Don Natale Leone, Cesare Battisti compresa Piazza della Scacchiera, , IV Novembre, Via e Piazza della Chiesa, Via Casarino, Via delle Fassine, Via dei Gervasio, Piazza del Tallian e Piazza Matteotti è fatto divieto di assembramento di persone e stazionamento rumoroso presso aree pubbliche, panchine e tavolini propri di attività autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;
- Nelle predette Vie e Piazze ricomprese nei sopra descritti divieti i titolari di attività muniti di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sono tenuti a disporre, nel limite del ragionevolmente possibile, la rimozione ovvero il posizionamento delle sedie e tavolini così da renderli inutilizzabili, o di difficile utilizzo, all'uso loro proprio.

ORDINA altresì

Ai titolari della "Discoteca Golden Beach" di apporre nel locale il dispositivo della presente ordinanza e di darne idonea comunicazioni agli avventori.

DISPONE

l'efficacia del presente provvedimento dal 26 luglio 2013 compreso al 16 settembre 2013 compreso ad esclusione del 9-10-16 e 17 agosto 2013 al fine di contemporare i sopra dettagliati interessi in occasione del culmine delle festività estive.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione, in connessione alle rispettive materie, delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. 1/2007-art. 144 contemplante il pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Il Comando di Polizia Municipale è altresì incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza che viene comunicata anche alle altre Forze dell'Ordine ed Organi Istituzionali per quanto di loro competenza, a mezzo fax:
alla Prefettura di Savona;
al Questura di Savona;
alla Procura della Repubblica di Savona;
al Comando di Polizia Municipale;
al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.

Dell'ordinanza sarà data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed idonea diffusione attraverso gli organi di stampa e l'inserimento, con dovuta evidenza, nel sito Web della Città di Albisola Superiore.

Copia dell'ordinanza verrà consegnata tramite messi comunali e/o Polizia Municipale ai titolari dei pubblici esercizi cittadini.

UFFICIO DEL SINDACO
Piazza Libertà, 19 - 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV
tel. 019.48.22.95 fax 019.48.79.27
e.mail: segreteria@comune.albisola-superiore.sv.it
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

Comune Certificato Qualità e Ambiente



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria nei termini previsti dal d.Lgs. n. 104 del 2/7/2010 oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 12 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Sindaco
Franco Orsi**

